

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 71/05

21 luglio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-231/03

Consorzio Aziende Metano (Coname) / Comune di Cingia de' Botti

L'AFFIDAMENTO DA PARTE DI UN COMUNE DI UNA CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO AD UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO DEVE RISPETTARE I CRITERI DI TRASPARENZA

Un'impresa situata in un altro Stato membro deve poter avere accesso alle adeguate informazioni relative alla concessione prima che essa sia attribuita, per poter essere in grado di manifestare il suo interesse ad ottenere tale concessione.

Il consorzio Coname aveva concluso con il Comune di Cingia de' Botti (provincia di Cremona) un contratto per l'affidamento del servizio riguardante la manutenzione, la conduzione e la sorveglianza della rete gas metano.

Successivamente, il detto servizio è stato attribuito con affidamento diretto alla Padania, società a prevalente capitale pubblico detenuto dalla provincia di Cremona e da quasi tutti i comuni di tale provincia. Il comune di Cingia de' Botti vi detiene una partecipazione dello 0,97%.

Il Coname ha contestato tale attribuzione diretta facendo valere che essa avrebbe dovuto essere effettuata mediante gara d'appalto.

Investito della controversia, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto comunitario osti all'affidamento diretto da parte di un comune di una concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas ad una società a prevalente capitale pubblico, capitale nel quale il detto comune detiene una partecipazione dello 0,97%.

La Corte ricorda, innanzi tutto, che le direttive sugli appalti pubblici non disciplinano l'attribuzione di simile concessione e che tale attribuzione deve pertanto essere esaminata alla luce delle libertà fondamentali previste dal Trattato.

Nella misura in cui la concessione può interessare anche un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello del comune di Cingia de' Botti (uno Stato membro diverso dall'Italia), l'attribuzione senza garanzie di trasparenza di tale concessione ad un'impresa con sede nello stesso Stato membro (l'Italia) costituisce una differenza di trattamento a danno dell'impresa con sede nell'altro Stato membro.

Infatti, in mancanza di qualsiasi trasparenza, un'impresa con sede in un altro Stato membro non ha alcuna reale possibilità di manifestare il suo interesse ad ottenere tale concessione.

A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, simile differenza di trattamento costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata dal diritto comunitario.

Spetta dunque al giudice nazionale verificare se tale affidamento risponda a condizioni di trasparenza che, senza necessariamente implicare l'obbligo di procedere all'indizione di una gara, siano, in particolare, tali da consentire che un'impresa con sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della Repubblica italiana possa avere accesso alle adeguate informazioni relative alla concessione prima che essa sia attribuita, di modo che, se la detta impresa lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il suo interesse ad ottenere simile concessione.

Con riferimento alle circostanze obiettive che possono giustificare tale differenza di trattamento, la Corte aggiunge che il fatto che il comune di Cingia de' Botti detenga una partecipazione dello 0,97% nel capitale della Padania non costituisce, di per sé, una di queste circostanze obiettive. Tale partecipazione è molto esigua e non consente quindi al comune di esercitare un controllo sulla Padania.

La Corte osserva, inoltre, che risulta dal fascicolo che la Padania è una società parzialmente aperta al capitale privato, il che impedisce di considerarla come una struttura di gestione "interna" di un servizio pubblico nell'ambito dei comuni che ne fanno parte.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, FR, IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*